

**ALLEGATO A**

Disposizioni di attuazione del D.P.R. n° 290 del 23.04.2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

**1 - Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari**, nonché all’istituzione ed alla gestione di locali (articoli 21 e 22 del D.P.R. 290/2001).

L’autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa commerciale, dovrà presentare la relativa domanda al Sindaco del Comune ove è ubicato l’esercizio o il deposito stesso, utilizzando il consigliato modulo 1) – “Domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, secondo le modalità previste dalla normativa sul bollo, allegando i seguenti documenti:

- planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali;
- relazione tecnica dei locali e delle attrezzature;
- dichiarazione, con autenticazione della firma secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di assunzione dell’incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso tali locali sottoscritta da parte dello stesso in caso di persona diversa dal richiedente;
- copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell’impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell’esercizio commerciale;
- ricevuta del versamento all’ASL dei diritti previsti per la verifica dell’idoneità dei locali.
- marca da bollo per il rilascio del certificato.

L’interessato invierà, inoltre, per conoscenza, copia di tutta questa documentazione al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, il quale verificherà l’idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

L'autorizzazione dovrà contenere i dati previsti al comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. 290/2001, riportati secondo lo schema consigliato nel modulo 2) – “Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, di seguito riportato.

## **2 - Segnalazione ubicazione depositi di smistamento (art. 21, comma 7 del D.P.R. 290/2001).**

Per i depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dove non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori, le aziende interessate notificano al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato il deposito, l'esistenza e l'ubicazione del deposito stesso, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette e che è a disposizione dell'autorità sanitaria competente alla vigilanza la documentazione inerente il carico e lo scarico dei prodotti ivi depositati; copia di questa documentazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

## **3 - Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 23 del D.P.R. 290/2001).**

L'entrata in vigore del D.P.R. 290/01 ha reso obbligatorio, per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, il possesso del certificato di abilitazione alla vendita. La Regione Piemonte individua nel Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale la struttura sanitaria preposta al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione presuppone la partecipazione al corso obbligatorio previsto dall'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001; sono esentati dalla partecipazione al corso i soggetti di cui all'art. 23, comma 5 e, in seguito alla sentenza n° 6914/2002 del TAR del Lazio, sono da comprendere tra gli esentati anche gli agrotecnici.

Il soggetto interessato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dovrà presentare domanda alla SIAN competente per territorio, in modo conforme alla vigente normativa sul bollo utilizzando il consigliato modulo 3) – “Domanda per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (articolo 23 del D.P.R. 290/2001)” allegando, inoltre:

- la ricevuta del versamento all'ASL dell'importo previsto nel tariffario regionale;
- due foto formato tessera;

- la fotocopia del documento di riconoscimento;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001
- copia del verbale d'esame della commissione di valutazione.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, sulla base del numero di richieste di abilitazione alla vendita e di partecipazione all'attività formativa pervenute, organizza il corso di aggiornamento, descritto al successivo punto 4), nonché la sessione di valutazioni per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, che avverrà a seguito di una valutazione positiva, effettuata da una commissione nominata dal Responsabile del SIAN e composta da:

- il Responsabile del SIAN o chi da questi delegato, con funzioni di presidente;
- il Responsabile del Settore Fitosanitario Regionale o chi da questi delegato;
- il Responsabile del Settore Igiene e Sanità Pubblica Regionale o chi da questi delegato;
- un rappresentante delle Associazioni di categoria del settore.

La commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima; il Presidente deve essere sempre presente.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione rilascia al richiedente il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, secondo il modulo 4) appositamente predisposto.

La valutazione avrà luogo, di norma, al termine del corso di aggiornamento, e dovrà essere effettuata mediante un questionario composto da domande opportunamente individuate dalla Direzione Regionale Sanità Pubblica preposta al coordinamento dell'attività, eventualmente integrabile con un colloquio.

La valutazione dovrà essere sostenuta entro un anno dalla conclusione del corso previsto all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001 ed aver luogo, di norma, presso l'Azienda Sanitaria nel cui ambito territoriale si è svolto il corso che l'interessato ha frequentato; eventuali deroghe a quest'ultima disposizione dovranno essere concordate tra i Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione coinvolti.

#### **4 - Corsi di aggiornamento per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (articolo 27 del D.P.R. n° 290/2001).**

La Regione Piemonte individua nel Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale la struttura sanitaria preposta

all'attivazione dei corsi di formazione/aggiornamento alla cui frequenza sono tenuti quanti richiedono il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari o il rinnovo dello stesso.

Al fine di garantire un'adeguata preparazione ai soggetti che intendono conseguire la prima abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti o il rinnovo della stessa abilitazione al termine del periodo quinquennale di validità, i responsabili dei SIAN procederanno, rilevata la richiesta di attività formativa da soddisfare, alla individuazione della sede del corso più opportuna, eventualmente attraverso un accordo interaziendale su base di quadrante o provinciale, o all'attivazione del corso a livello aziendale. In ogni caso, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL individuata quale sede del corso si prenderà cura di tutti gli aspetti organizzativi e contabili necessari per la realizzazione del corso nonché della nomina della commissione esaminatrice.

I corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari potranno essere svolti presso i Servizi di Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Prevenzione delle diverse ASL; tuttavia, considerati i problemi organizzativi anche legati alla fase di avvio dell'attività, non è da escludere che i SIAN possano avvalersi, sotto il profilo logistico e per la gestione amministrativa del corso, della collaborazione di altri soggetti, come previsto dall'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001.

Ai corsi obbligatori per l'ottenimento dell'abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n° 290/2001 dovranno partecipare indifferentemente sia i richiedenti un nuovo certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sia quanti devono rinnovare un certificato di abilitazione scaduto.

Il corso si articolerà in 8 ore di lezione; al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75 % delle ore di lezione previste saranno ammessi a sostenere la valutazione finale da parte della commissione esaminatrice.

Vista la peculiarità del corso di formazione in oggetto, le ore di lezione saranno svolte da esperti in materia di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che si sono accordate per l'attivazione del corso ed esperti in materia fitosanitaria, anche operanti presso l'Amministrazione Regionale o le Amministrazioni Provinciali.

Il programma didattico del corso consisterà nella trattazione degli argomenti indicati all'art. 23 del D.P.R. 290/2001, precisati di seguito:

**a) Impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti:**

- avversità delle piante;
- metodi di lotta;
- buona pratica agricola nell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- classificazione presidi fitosanitari;
- modalità di trattamento;
- modalità d'azione dei prodotti fitosanitari.

**b) Tossicità dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti:**

- tossicità acuta e cronica.

**c) Prevenzione delle intossicazioni:**

- norme di prevenzione;
- sicurezza nell'uso.

**d) Legislazione vigente in materia di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.****e) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.**

Potrà essere utilizzato come testo base la "Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari" pubblicata a cura della Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura.

La quota di partecipazione al corso, a parziale copertura dei costi organizzativi e di docenza, sarà pari € 70, mentre l'iscrizione alla valutazione finale sarà pari a € 26; tali importi dovranno essere versati all'ASL sede dell'attività formativa prima dell'inizio delle lezioni e potranno essere ridefiniti da eventuali aggiornamenti del tariffario regionale delle prestazioni sanitarie.

In analogia con quanto previsto per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, coloro che devono rinnovare il certificato di abilitazione alla vendita possono frequentare il corso anche con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.

Il certificato di abilitazione alla vendita, avrà validità, nel caso di rinnovo, a decorrere dalla data di scadenza del precedente certificato.

Nelle more dell'emanazione, a sensi dell'art. 23, comma 6 del D.P.R. n° 290/2001, del Decreto Ministeriale di approvazione del modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita, le ASL

rilasceranno un certificato conforme al modello provvisorio di cui al modulo 4) allegato alle presenti procedure.


## **5 - Norme transitorie.**

Coloro che per ottenere il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti siano tenuti alla frequenza dei corsi previsti all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001, dovranno attendere l'istituzione e lo svolgimento dell'attività formativa così come definita dalle presenti procedure.

Nelle more dell'istituzione dei corsi, per i certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti di imminente scadenza, si ritiene opportuno prorogare la validità delle abilitazioni, rilasciate in base alla precedente normativa, fino al termine del corso previsto dal D.P.R. n° 290/01. Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente potrà rilasciare un certificato di abilitazione alla vendita temporaneo, con validità estesa fino alla conclusione della valutazione finale, prevista al termine della frequenza obbligatoria al corso.

I certificati rilasciati/rinnovati successivamente al 1° agosto 2001 con la procedura prevista dalla precedente normativa dovranno essere rinnovati ai sensi del D.P.R. n° 290/2001 entro e non oltre il 31.12.2005.

**ALLEGATO A) – MODULO 1**



Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (artt. 21 e 22 DPR 290/2001)

Al Sindaco del Comune di  
 .....

e p.c. Al Servizio di Igiene degli Alimenti  
 dell'ASL n. ....

Il/la sottoscritto/a .....

nat... A ..... (.....) il ...../...../.....,  
 residente in .....

Via..... n. ....

nella sua qualità di Responsabile Legale della Ditta: .....

.....  
 (nome della Ditta)

con sede legale nel Comune di: ..... (.....)

Via ..... n. ....

Codice fiscale: ..... N° Partita IVA: .....

N° telefonico: ..... Fax: ..... e-mail: .....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari (nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali) classificati:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>molto tossici</i> | <input type="checkbox"/> <i>irritanti</i>        |
| <input type="checkbox"/> <i>tossici</i>       | <input type="checkbox"/> <i>non classificati</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>nocivi</i>        |  |

presso i locali di deposito/vendita situati nel Comune di ..... in Via  
 .....  
 .....

Si precisa che tali locali hanno una superficie di ..... mq.

A tal fine dichiara:

- di assumere personalmente la gestione dei locali (oppure)  
 di proporre alla vendita il Sig./Sig.ra:.....  
 (nome e cognome)

in possesso del seguente titolo di studio .....  
 e del certificato di abilitazione n° ..... rilasciato da .....  
 ..... il .....

Pertanto, si allega:


1. planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire al commercio, alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
2. relazione tecnica dei locali e delle attrezzature;
3. dichiarazione, con autenticazione della firma secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di assunzione dell'incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso tali locali sottoscritta da parte dello stesso in caso di persona diversa dal richiedente;
4. copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell'impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell'esercizio commerciale;
5. ricevuta del versamento all'ASL dei diritti previsti per la verifica dell'idoneità dei locali.
6. marca da bollo per il rilascio del certificato.

**LUOGO E DATA:** .....

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

Il/la sottoscritto/a ..... nato a .....  
 ..... (.....) il .../.../....., residente nel comune di  
 ..... (.....), Via .....  
 ..... n° ..... , autorizza, ai sensi della Legge 675/96, le strutture in indirizzo al trattamento dei propri dati al fine dell'erogazione della prestazione richiesta e della trasmissione degli stessi come previsto dal D.Lgs n° 290/2001; prende inoltre atto del diritto di accedere ai propri dati ed ottenere le informazioni e quant'altro previsto dall'art. 13 della Legge 675/96. Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A) – MODULO 3**



Domanda per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione  
 alla vendita dei prodotti fitosanitari  
 (art. 23 del DPR 290/2001)

Al Servizio di Igiene degli Alimenti  
 e Nutrizione dell'ASL n.....

Il/la sottoscritto/a .....  
 nat.... a ..... (.....) il ...../...../.....,  
 codice fiscale ....., residente in ..... (.....),  
 Via..... n. ....  
 chiede, ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.Lgs n° 290/2001

- il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.  
 (oppure)
- il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.  
 (data di scadenza del precedente certificato: ...../...../.....)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....  
 ..... e di essere  
 pertanto esonerato, dall'attività formativa obbligatoria prevista dall'art. 27 del DPR 290/2001;  
 (oppure)

di aver frequentato il corso obbligatorio presso ..... e di aver ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice convocata dal Responsabile e del SIAN dell'ASL n° ..... in data ...../...../..... ;

Pertanto, allega:

- 7. n° 2 foto formato tessera;
- 8. ricevuta del versamento all'ASL della tariffa prevista nel tariffario regionale;
- 9. fotocopia documento di riconoscimento;
- 10. l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001;
- 11. copia del verbale d'esame della commissione di valutazione.

**LUOGO E DATA:** .....

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

Il/la sottoscritto/a ....., nato a .....  
 ..... (.....) il ...../...../....., residente nel comune di  
 ..... (.....), Via .....  
 ..... n° ....., autorizza, ai sensi della Legge 675/96, le strutture in indirizzo al trattamento dei propri dati al fine dell'erogazione della prestazione richiesta e della trasmissione degli stessi come previsto dal D.Lgs n° 290/2001; prende inoltre atto del diritto di accedere ai propri dati ed ottenere le informazioni e quant'altro previsto dall'art. 13 della Legge 675/96.

Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

**1 – Ubicazione dei locali**

- 1.1 - I locali sotterranei o seminterrati non possono essere adibiti a deposito per la vendita o a deposito per lo smistamento.

**2 – Caratteristiche dei locali**

- 2.1 - I locali devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a 2,70 metri.

- 2.2 - Le pareti devono essere piastrellate e/o trattate con pitture idrorepellenti facilmente lavabili fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri.

- 2.3 - I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.

Qualora prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da residui di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti nella rete fognaria.

- 2.4 - L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria, pari ad 1/8 della superficie pavimentata. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.

**3 - Caratteristiche degli impianti.**

- 3.1 - L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.

- 3.2 - L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. È vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

**4 - Stoccaggio dei prodotti**

Nei locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e di mangimi.

I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dagli altri prodotti, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "veicoli").

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e pavimenti.

Nei locali di deposito e vendita non sono eseguite operazioni diverse dalla semplice movimentazione dei preparati commerciali.

Nei locali esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P. deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo e a certificazione di idoneità.

## 5 - Operazioni di bonifica

I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni è necessario provvedere immediatamente alla bonifica del settore interessato.

Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite).

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

## 6 - Dotazioni varie da tenersi in locali separati rispetto ai magazzini e locali di movimentazione

**6.1** - Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

**6.2** - Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina.

**6.3** - Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale. Deve essere installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.

**6.4** - In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, dei Vigili del Fuoco.